REGOLAMENTO (CEE) N. 921/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1992

che modifica alcuni tassi d'aiuto prefissati per i semi di girasole in seguito alla sospensione del dazio doganale spagnolo applicato ai semi di girasole importati da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/92 della Commissione (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità dell'adeguamento della restituzione e dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole prodotti o trasformati in Spagna e in Portogallo (7), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3657/91 della Commissione (8) autorizza la Spagna a sospendere i dazi doganali applicati ai semi di girasole importati da paesi terzi; che la Spagna ha sospeso detti dazi il 13 febbraio 1992; che, di conseguenza, l'aiuto applicabile in Spagna al momento dell'identificazione dei semi di girasole deve tener conto, a partire da tale data, della suddetta sospensione per quanto concerne l'utilizzazione dei titoli di fissazione anticipata emessi precedentemente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora un titolo di fissazione anticipata emesso prima del 13 febbraio 1992 venga utilizzato a partire da questa data per l'identificazione di semi di girasole raccolti e trasformati in Spagna, l'importo dell'aiuto applicabile è quello in vigore per i semi di girasole raccolti in Spagna e trasformati in un altro Stato membro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 21.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.
(7) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.
(8) GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 38.